

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN DIRITTO DELLA PERSONA, DELLE RELAZIONI FAMILIARI E DEI MINORENNI REGOLAMENTO

(Istituita con delibera del Consiglio direttivo 19 luglio 2016, poi modificato con delibera del Comitato di Presidenza del 18.01.2021 e successiva modifica del 02.09.2023 su delega del Consiglio Direttivo del 15.12.2020)

Art. 1 – Istituzione, oggetto, organizzazione e sede della scuola di Alta Formazione Specialistica in diritto delle persone, dei minorenni e delle famiglie

1. È istituita la “Scuola di Alta Formazione Specialistica in diritto delle persone, dei minorenni e delle famiglie- d’ora in poi denominata più semplicemente “SAFSA” -, dell’Associazione CAMMINO-Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie (d’ora in poi denominata anche CAMMINO).

2. Tale scuola opera per l’organizzazione:

A. della Scuola di specializzazione in diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni ai sensi della normativa vigente, e in particolare dei corsi biennali per diventare avvocati specialisti nonché dei corsi di aggiornamento per avvocati specialisti ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

In forza delle Convenzioni che saranno sottoscritte con la Scuola Superiore dell'Avvocatura-Fondazione del Consiglio Nazionale Forense (d'ora in poi denominata anche SSA), dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati (d'ora in poi denominati anche COA), e dei Dipartimenti di giurisprudenza degli Atenei di volta in volta interessati

B. Di corsi di alta formazione specialistica al fine dell'approfondimento di alcuni argomenti di particolare interesse o novità per il professionista che operi prevalentemente nell'area della tutela delle persone, dei minorenni e delle famiglie che potranno essere organizzati anche in collaborazione con atenei o altri organismi che operano nel settore.

C. Di eventi nazionali o anche eventualmente -se richiesto- interregionali o di pluralità di sedi sempre ai fini di cui alla lettera B.

Quanto previsto dalle lettere B. e C. potrà essere organizzato anche in collaborazione con altri organismi di alta formazione professionale ai fini dell'approfondimento di argomenti di cui alla lettera B (a titolo esemplificativo: SSA, COA, università, altre associazioni di rilievo nazionale, altri ordini professionali interessati, Autorità garanti)

3. La Scuola è presieduta dal Presidente nominato dal Consiglio Direttivo; il Presidente può delegarne il coordinamento anche di alcuni settori a uno o più componenti del Consiglio direttivo o a soci. In difetto di nomina del Presidente da parte del Consiglio Direttivo, è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

4. Il Comitato scientifico della SAFSA coincide con il Comitato scientifico di CAMMINO.

5. La sede della Scuola di alta formazione specialistica è presso la sede nazionale dell'associazione.

6. È dotata di segreteria ai fini di espletamento dell'organizzazione degli eventi formativi e si avvale per la loro pubblicità dell'ufficio comunicazioni e dei canali social di CAMMINO, nonché del suo sito associativo.

TITOLO I -SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 2 - Scuola di specializzazione in diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni

La Scuola di specializzazione avrà ad oggetto, in condivisione progettuale con il CNF e/o la SSA del CNF e /o dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e i Dipartimenti di giurisprudenza interessati, l'organizzazione e gestione dei corsi biennali di specializzazione conformi ai requisiti previsti nel regolamento ministeriale D.M. n. 144/2015 con le modifiche apportate dal D.M. n. 163/2020 e finalizzati a conseguire il titolo di avvocato specialista nel settore di specializzazione "diritto della persona, delle relazioni familiari, e dei minorenni", ai sensi della lett. m) art. 3, c.1. D.M. n. 163/2020 nonché delle Linee Guida per la formazione specialistica degli avvocati emanate dalla Commissione permanente per la formazione specialistica avvocati presso il Ministero di Giustizia nel 2023 (d'ora in poi denominate anche Linee Guida) e successive modificazioni o integrazioni- secondo il programma che sarà approvato dagli organismi competenti in base alla normativa vigente tempo per tempo.

Art. 3 – Organizzazione di corsi di aggiornamento professionale specialistico

La Scuola potrà promuovere con modalità organizzative, didattiche e scientifiche analoghe a quelle della Scuola di specializzazione, corsi di

aggiornamento professionale specialistico ai sensi dell'art. 10 del DM n. 144 del 12 agosto 2015 e successive modifiche, integrazioni ed implementazioni nonché delle Linee Guida citate, secondo il programma che sarà approvato dagli organismi competenti in base alla normativa vigente tempo per tempo.

TITOLO II – EVENTI O CORSI DI APPROFONDIMENTO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 4 – Eventi o corsi di approfondimento di alta formazione specialistica

La scuola potrà organizzare, autonomamente o in collaborazione con università, centri di ricerca, organismi forensi, fondazioni o organismi anche di altre professioni interessate all'area persone, minorenni e famiglie, associazioni nazionali, autorità garanti, corsi di alta formazione specialistica al fine dell'approfondimento di alcuni argomenti di particolare interesse o novità per il professionista che operi prevalentemente nell'area, secondo modalità che saranno di volta in volta individuate in modo da assicurare comunque un adeguato approfondimento sistematico e professionalizzante delle tematiche proposte.

Tali eventi potranno essere corsi di portata nazionale o anche eventualmente -se richiesto- interregionale o interessanti più sedi di CAMMINO o convegni, seminari, tavole rotonde o comunque incontri volti all'approfondimento di cui sopra, su piattaforma telematica, in presenza, o con modalità mista.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE ED ESECUTIVE

ART. 5 – Approvazione, modifiche e pubblicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento, approvato dal Comitato di presidenza del 02.09.2023, su delega del Consiglio Direttivo del 15.12.2020, sarà pubblicato sul sito web di CAMMINO in area riservata ai soci.
2. Il presente regolamento potrà essere modificato, per renderlo conforme a normative o esigenze formative e didattiche sopravvenute o a nuove normative anche regolamentari con delibera del Comitato di presidenza, come da delega del Consiglio direttivo.
3. Dell'adesione di organismi forensi o di Atenei alla Scuola di specializzazione, ai corsi di aggiornamento specialistico o agli altri eventi o corsi di approfondimento, verrà data idonea notizia sul sito web di CAMMINO e degli enti aderenti.

IL PRESIDENTE DI CAMMINO

Avv. Maria Rita Ielasi



IL PRESIDENTE DI CAMMINO